



COMUNE DI S.STEFANO QUISQUINA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Tel.(0922) 982595-982066-982296-989671 - Fax 989341 C.F.80003390848

ORDINANZA N°05 DEL 05/03/2021

Oggetto: Servizi Scolastici. Chiusura dell'Istituto Comprensivo "Maestro L. Panepinto" allo scopo di prevenire e mitigare la diffusione del virus COVI-19 tra la popolazione scolastica in ambito locale.

IL SINDACO

- **PRESO ATTO** della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **VISTO** il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- **VISTO** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- **VISTO** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- **VISTO** il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- **VISTO** il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30;
- **VISTO** il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 24;
- **VISTO** il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- **VISTO** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- **VISTO** il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- **VISTO** il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 3 dicembre 2020;
- **VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **VISTO** il DPCM del 02 Marzo 2021;
- **VISTA** la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- **VISTA** la Comunicazione pervenuta al Protocollo dell'Ente (Prot. n°2459 del 05 Marzo 2021) da parte dell'ASP n°1 Agrigento - Distretto di Bivona a firma della Dirigente Sanitario di I° Livello Dott.ssa Carmela Grano la quale propone la chiusura in via precauzionale dell'Istituto Comprensivo "Maestro L. Panepinto";
- **VISTA** l'ordinanza Contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n.17 del 4 Marzo 2021;
- **RICHIAMATE** le proprie precedenti ordinanze n°03 e n°04 del 03 Marzo 2021 con le quali è stata disposta la chiusura dell'Istituto Comprensivo "Maestro L.Panepinto";
- **TENUTO CONTO** dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi nell'ambito del nostro comune e paesi limitrofi confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica locale;
- **RITENUTO** in via precauzionale, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l'emergenza epidemiologica in corso, adottare disposizione di chiusura dell'Istituto Comprensivo "Maestro L.Panepinto" fino al 12 Marzo 2021, evitando al massimo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale in servizio presso gli Istituti scolastici;
- **RICHIAMATI:**
 - l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)";
 - l'Art. 18 del DL n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020;
 - la L. n. 241/1990;

ORDINA

La chiusura dell'Istituto Comprensivo "Maestro L.Panepinto" fino al 12 Marzo 2021 allo scopo di prevenire e mitigare la diffusione del virus Covid-19 tra la popolazione scolastica in ambito locale.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

DISPONE

- L'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'Art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..
- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente.
- La notificazione al Prefetto, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, al Comando Polizia Locale di S.Stefano Quisquina di al Comando Carabinieri di S.Stefano Quisquina , al Dirigente Scolastico dell' "Istituto Comprensivo "Maestro L.Panepinto", all'ASP n°1 Agrigento - Distretto di Bivona.

S.Stefano Quisquina, 05 Marzo 2021



IL SINDACO
Francesco Cacciatore

